

Proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale

PROPOSTA DI LEGGE recante

“Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio)”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge è volta a integrare l’art.5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, al fine di confermare la validità dei piani faunistici venatori e **specificando in ossequio agli articoli 10 e 14 della Legge 157/92, che la modifica e la scadenza dei piani è necessaria** solo a seguito alle eventuale variazione dell’indice di densità venatoria.

Infatti, l’art. 10 della Legge n. 157/1992 stabilisce i contenuti obbligatori dei Piani faunistici venatori tra i quali le prescrizioni relative alla protezione della fauna selvatica; alla predisposizione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché di piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici; alla indicazione delle oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; alla individuazione delle zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio.

La suddetta disposizione non pone alcun termine di durata dell’efficacia dei piani faunistico venatori sicché non appare condivisibile ritenere che con il decorso del quinquennio venga meno la perdurante attualità e validità dei contenuti dei piani faunistico venatori in precedenza approvati, come del resto stabilito dall’art. 5, comma 4 bis, della Legge Regionale 17 maggio 1996 n. 9.

Quanto sopra trova conferma nell’art. 6 della Dir 92/43/CEE che nulla dispone in merito alla limitata efficacia temporale dei piani faunistici dalla cui attuazione possano discendere pregiudizi per le Zone di Protezione Speciale.

La variabilità dello stato di conservazione delle specie cacciabili esclude di affidare ai piani faunistici quinquennali scelte che invece abbisognano di essere valutate stagionalmente e di certo in un arco temporale infraquinquennale così, *a fortiori*, dimostrandosi che dette scelte sono proprie dei calendari venatori di cui i piani faunistici non costituiscono presupposto.

La permanente attualità dei contenuti dei piani faunistici è da apprezzarsi dunque non già in ragione del trascorso del quinquennio bensì, ai sensi dell’art. 14 L. 157/1992, solo in ragione della conformazione degli ambiti territoriali di caccia da modificare o revisionare con periodicità

quinquennale in relazione all'eventuale modifica dell'indice di densità venatoria minima stabilita ogni cinque anni dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali.

Tale rilievo è suffragato dalla tempistica dettata dai commi 6 e 7 dell'art. 14 L. 157/1992 del tutto incompatibili con i tempi procedurali di approvazione dei contenuti di un nuovo piano faunistico. L'istruttoria tecnica svolta dagli uffici regionali che ha condotto all'approvazione della Legge Regionale 30 maggio 2013 n. 26 ha confermato la permanente attualità e validità della suddivisione del territorio a caccia programmata negli ambiti territoriali di caccia individuati nel vigente piano faunistico in relazione all'indice di densità venatoria minima determinata in sede ministeriale rimandando all'approvazione del calendario venatorio, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante dell'Ispra, l'introdurre eventuali misure limitative dell'attività venatoria rispetto agli standards minimi di cui all'art. 18 L. 157/1992, così da garantire la conservazione del patrimonio faunistico.

Pertanto, in ossequio all'esigenza della continuità della funzione amministrativa pianificatoria e nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa che trova motivazione nelle sopra esposte ragioni, **con la presente legge si riconferma** l'attualità e validità dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale tuttora vigente per quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 bis, della Legge Regionale 17 maggio 1996 n. 9 nonché dei piani faunistico venatori provinciali che lo compongono, introducendo una norma che consenta le variazioni, stabilendo che le eventuali modifiche siano connesse all'eventuale variazione dell'indice di densità venatoria minima relativa ad ogni ambito territoriale, **secondo il dettato degli articoli 10 e 14 della richiamata Legge 157/92.**

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)”**.

- Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
Art.1	L'art. 1 integra l'art. 5 con il comma 4-ter al fine di mantenere la validità dei piani faunistici venatori, salvo modifiche della densità venatoria	I o C	A o P	0
Art. 2	L'art. 3, prevede l'invarianza finanziaria			0

	di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			
Art. 3	L'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	2021	2022	2023	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante

“Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio)”.

Art. 1

(Integrazioni all’articolo 5 della l.r. 9/1996)

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio), è aggiunto il seguente comma:

“4- ter). In attuazione dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione verranno adottate in

conseguenza della eventuale variazione dell'indice di densità venatoria minima relativa a ogni ambito territoriale di caccia rimessa, con periodicità quinquennale, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ON. VITO PITARO

